

Civile Ord. Sez. 3 Num. 8815 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 12/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21666/2018 R.G. proposto da:

Raksha Maryna, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Venturi e Pierfrancesco Macone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nazario Sauro, n. 16;

- ricorrente -

contro

Salido Viviana, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bajetto, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1097 del Tribunale di Genova depositata il 17 aprile 2018.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

2019
2566

dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

RITENUTO

Maryna Raksha conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Genova, Viviana Salidu, proprietaria dell'appartamento sovrastante il suo, sostenendo che da questo provenissero delle infiltrazioni di umidità.

Il Giudice di pace dichiarava la contumacia della convenuta e, accogliendo la domanda, la condannava al pagamento della somma di 3.220 euro.

La Salidu appellava la decisione, sostenendo che la domanda dell'attrice fosse sprovvista di prova. L'appellata, per ciò che qui rileva, eccepiva l'inesistenza dell'atto di appello, in quanto la copia notificata non era firmata digitalmente; lamentava, inoltre, la mancanza della firma digitale anche nella procura alle liti e l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, mancando la relata.

Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice d'appello, accoglieva l'impugnazione, rigettava le domande proposte in primo grado e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza la Raksha ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Salidu ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

1. La ricorrente sostiene che la Salidu era decaduta dal termine perentorio per proporre l'appello, in quanto l'atto di impugnazione, la relativa procura alle liti e la sua notificazione erano afflitti da vizi tali da determinarne l'inesistenza.

2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod. proc. civ., nonché del d.l. n. 179 del 2012, degli artt. 18 e 34 del D.M. n. 44 del 2011, dell'art. 12 del Decreto Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, dell'art. 20, comma 1-*bis*. d.lgs. n. 82 del 2005 dell'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994.

In particolare, la ricorrente si duole della circostanza che l'atto

di citazione in appello le sia stato notificato tramite una PEC contenente tre *files* non firmati digitalmente, riportanti l'estensione ".pdf", anziché ".p7m".

Il motivo è infondato.

2.2 In primo luogo la doglianza sul difetto di qualificazione ".p7m" dell'atto non è fondata.

Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536 - 01).

2.3 Con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dall'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che ogni eventuale nullità fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01).

Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «*sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore*» (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla

copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.

3.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 83 cod. proc. civ., dell'art. 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 2011, dell'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 e dell'art. 16-*undecies* del d.l. n. 179 del 2012. La ricorrente si duole della mancanza dell'attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, che – a causa di tali mancanze – sarebbe priva pure del carattere della specificità.

Il motivo è infondato.

3.2 Per quanto attiene al formato “.pdf”, anziché “.p7m”, della procura si rinvia a quanto sopra rilevato in relazione al primo motivo (par. 2.2), ribadendosi l'irrilevanza del formato per la validità dell'atto.

3.3 L'attestazione di conformità è stata prodotta in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico. A quella data era ancora possibile il rilascio *ex novo* della procura, secondo quanto previsto dall'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.

La ricorrente sostiene che tale articolo non potrebbe applicarsi alla notifica a mezzo PEC, che è regolata da norme speciali.

Tale asserzione non è, tuttavia, condivisibile, in quanto non si scorge alcuna incompatibilità fra le regole della notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare il mandato alle liti nel termine stabilito dall'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.

Si aggiunga, inoltre, che la circostanza che l'atto di citazione sia stato notificato tramite PEC certamente non esclude l'applicazione dell'art. 182, secondo comma. cod. proc. civ. A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debita-

mente munita di asseverazione di conformità, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

4.1 Con il terzo motivo si deduce la violazione della normativa relativa alla sottoscrizione, trasmissione e notifica degli atti propri a mezzo PEC, dell'art. 18, n. 5, del D.M. n. 44 del 2011 (così come modificato dal D.M. n. 48 del 2013), dell'art. 3-bis, commi 4 e 5, della legge n. 53 del 1994, dell'art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012 e degli art. 148 e 156 cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta l'inesistenza della notificazione – oltre che per i vizi dell'atto di citazione e della procura alle liti sopra trattati – per difetto della relata di notifica e per l'indicazione asseritamente errata nell'oggetto della PEC.

Il motivo è infondato.

4.2 Anzitutto, la notificazione a mezzo PEC sarebbe nulla perché – in violazione dell'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53 del 1994 – nell'oggetto non era riportata la dicitura "notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994".

La censura è infondata.

Infatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994").

4.3 Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).

La ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 23968 del

12 ottobre 2017, ma si tratta di un precedente inconferente, perché si trattava di un caso in cui la notifica venne effettuata prima presso il domicilio del difensore, non andata a buon fine, e poi ripetuta solo tramite posta elettronica non certificata neppure dal difensore della parte, bensì da una sua collaboratrice.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.